



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Provveditorato, gare e contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10025 DEL 05/11/2020

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario. CUP I66G20000160005 – CIG 8415902E05. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successiva Deliberazione del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'art. 2 comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Vista la D.G.R. n. 921 del 16.10.2020 avente ad oggetto "Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 22/04/2020 ad oggetto "Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Allestimento dell'ospedale da campo di proprietà della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia";

Vista la determinazione direttoriale n. 4215 del 19/05/2020 con la quale è stato, fra l'altro nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Sandro Costantini dirigente della Regione Umbria;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 16/07/2020 ad oggetto "Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Linee di indirizzo per l'allestimento dell'ospedale da campo della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7599 del 28.08.2020, del Dirigente del Servizio Protezione civile e emergenze, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario CUP I66G20000160005 CIG 8415902E05. Determinazione a contrarre";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7989 del 10.09.2020 avente ad oggetto "Affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario. Indizione procedura aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. CUP I66G20000160005 – CIG 8415902E05", del Dirigente del Servizio Provveditorato gare e contratti;

Premesso che:

- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato secondo le disposizioni contenute nella determinazione n. 7989/2020 sopra citata;
- entro le ore 12.00 del 01.10.2020, termine ultimo entro il quale dovevano essere presentate le offerte, sino pervenute all'Amministrazione regionale le offerte dei seguenti operatori economici:
 - ALTHEA ITALIA S.p.A. Partita IVA 01244670335;
 - Emergency Solutions S.r.l. Partita IVA 01310420524;
- con determinazione dirigenziale n. 9300 del 19.10.2020 si è proceduto a nominare la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte da un punto di vista tecnico ed economico per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto nella composizione proposta con la nota protocollo n.183054 del 16.10.2020 nelle persone di:
 - Dott. Ing. Paolo Gattini – dirigente regionale della Direzione Governo del territorio, ambiente e protezione civile, Presidente della Commissione;
 - Dott. Michele Pasquetti – dipendente regionale assegnato al Servizio Protezione Civile ed emergenze;
 - Dott.ssa Rita Commissari - dirigente della S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera di Terni;
- in data 01.10.2020, con prosecuzione nei giorni 20.10.2020 e 26.10.2020 si è tenuta la seduta della gara in oggetto indicata, come risulta da verbale redatto in pari date e distinto con il numero d'ordine 1202;
- nella seduta del 26.10.2020:
 - è stata data lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate, ai sub-criteri di valutazione qualitativi dei concorrenti ammessi;
 - la Commissione giudicatrice ha proceduto ad aprire il modello per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei sub-criteri di valutazione quantitativi (Allegato 2) dei due concorrenti ammessi, inserito nell'apposito spazio della piattaforma "Doc. gara" – "Ulteriore – sub-criteri di valutazione quantitativi, dando lettura di quanto offerto e all'apertura dell'offerta economica dei due concorrenti, dando lettura del ribasso offerto;
 - la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha proceduto all'attribuzione dei punteggi ai sub-criteri di valutazione quantitativi e all'attribuzione del punteggio all'offerta economica, applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - successivamente la Commissione ha dato lettura dei punteggi attribuiti ai sub-criteri di valutazione quantitativi e all'offerta economica dei concorrenti ammessi, procedendo all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria come previsto nella documentazione di gara come segue:

	Concorrente	Offerta tecnica	Offerta economica	Totale
1	Althea Italia S.p.a.	61,655	21,077	82,732
2	Emergency Solutions S.r.l.	70	30	100

- sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, primo classificato è risultato l'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524 che ha conseguito il miglior punteggio totale pari a 100 punti su 100;

- dato atto che il calcolo di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, primo periodo, non è stato effettuato in quanto le offerte sono inferiori a tre e che l'offerta presentata dall'operatore economico primo classificato è stata ritenuta congrua;
 - è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario, a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. che ha presentato la migliore offerta, non anomala, conseguendo il miglior punteggio totale pari a 100 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 3,124% da applicare sull'importo posto a base di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 9570 del 26.10.2020 è stato disposto:
- di prendere atto:
 - del verbale della seduta di gara relativo alla procedura indicata in oggetto, distinto con il numero d'ordine 1202 del 01.10.2020, con prosecuzione nei giorni 20.10.2020 e 26.10.2020;
 - della proposta di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l., che ha presentato la miglior offerta non anomala conseguendo il miglior punteggio totale pari a 100 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 3,124% da applicare sull'importo posto a base di gara;
 - di procedere all'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524, che ha presentato la miglior offerta non anomala conseguendo il miglior punteggio totale pari a 100 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 3,124% da applicare sull'importo posto a base di gara;
 - di dare atto che:
 - all'importo contrattuale pari a € 2.896.592,40, si farà fronte, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 7599/2020 in premessa richiamata, con le risorse ascritte alla contabilità speciale n. 6191, intestata a "PR.R.UMBRIA-S.ATT.O.630-639-20 e aperta ai sensi ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e del 25 febbraio 2020, n. 639, giusta autorizzazione con OCDPC n. 689 del 30/07/2020 e giusta determinazione dirigenziale n. 7578 del 28.08.2020;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - la verifica dei requisiti relativi alla partecipazione avverrà con le modalità di cui all'art. 20 del disciplinare di gara;
 - l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti

prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo al suddetto operatore economico;

Considerato che:

- con nota pec del 26.10.2020 è stata comunicata l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. e trasmesso il relativo provvedimento di aggiudicazione;
- con nota prot. n. 198153 del 04.11.2020, il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso a questo Servizio la nota prot. n. 197985 del 4.11.2020 con la quale l'operatore economico aggiudicatario, Emergency Solutions S.r.l., ha comunicato le oggettive e sopravvenute difficoltà che rendono impossibile l'esecuzione della prestazione nei termini offerti in sede di gara, anche e soprattutto in ragione del precipitare dell'emergenza sanitaria in corso. Con la medesima nota l'operatore ha proposto un diverso cronoprogramma di consegna della fornitura come di seguito riportato:
 - dalla ricezione dell'ordine verranno avviate immediatamente le operazioni preliminari di revisione del materiale regionale;
 - entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordine verranno consegnati tutti gli apparati medicali;
 - entro 8 settimane lavorative dalla ricezione dell'ordine verranno consegnate le terapie intensive;
 - entro 3 mesi dalla ricezione dell'ordine verrà consegnata la fornitura completa precisando che detti termini sono tuttavia indicativi ed elaborati sulla scorta della situazione attuale, ma non possono di conseguenza tener conto di quanto in ipotesi possa sopraggiungere in ragione di circostanze non imputabili all'impresa;
- con la nota prot. n. 198153/2020 sopra citata, il Responsabile del procedimento, ha dato atto che tale diverso cronoprogramma è inaccettabile da parte di questa Amministrazione sia sotto il profilo procedimentale sia con riguardo alle finalità perseguite con l'appalto in oggetto e ha proposto lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di cui trattasi, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 11.1 del Capitolato e alla luce degli incontri avuti nei giorni scorsi con le Strutture regionali di riferimento;

Dato atto che:

- l'art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevede che la consegna completa della fornitura deve essere eseguita dall'aggiudicatario nel termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell'ordine di fornitura, fatti salvi i termini migliorativi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara;
- il disciplinare di gara dispone all'art. 13 che "l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione progettuale, pena l'esclusione dalla procedura di gara";
- con riferimento al tempo di consegna, la caratteristica minima stabilita nella documentazione progettuale è data da un termine di consegna della fornitura completa pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di fornitura;
- l'operatore economico aggiudicatario ha ottenuto in sede di valutazione dell'offerta tecnica il massimo punteggio per il sub-criterio di valutazione quantitativo "5.A Tempo di consegna della fornitura" offrendo la massima riduzione del tempo di consegna della fornitura, pari a 20 giorni in meno rispetto ai 30 giorni previsti dal Capitolato;

- nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
- il diverso cronoprogramma di fornitura proposto dall’operatore economico aggiudicatario con la nota prot. n. 197985/2020 sopra citata, contrasta chiaramente con il principio di immutabilità dell’offerta tecnica e la stazione appaltante non può consentire di integrare o modificare il contenuto dell’offerta tecnica di gara e così determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto in violazione della par condicio competitorum (Consiglio di Stato sez. V, 03/04/2018, n.2069; 04/04/2019, n.2219). Tale modus operandi si porrebbe in contrasto con i principi di immutabilità dell’offerta e di par condicio competitorum, in quanto le offerte “devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara”, e “qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara”, e ciò anche “a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, n. 5268/2016; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 1428/2017; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 128/2019; T.A.R. Piemonte, Sez. I , n. 785/2011). Ammettere la possibilità di modificare la propria offerta equivarrebbe ad attribuire all’operatore economico la facoltà di modificare le condizioni già indicate e proposte, così integrando la violazione del fondamentale canone ermeneutico della par condicio competitorum;
- l’art. 21 quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato" al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve caratterizzare l’operato della pubblica amministrazione;
- che l’art. 11.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale dispone quanto segue “L’Ordine di fornitura (OdF) costituisce il documento attraverso cui la Stazione appaltante dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura fra la Stazione appaltante e il Fornitore. Resta inteso che dalla data di ricezione dell’OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l’esecuzione degli obblighi previsti agli artt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 del Capitolato. Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’OdF e/o al Contratto entro i termini stabiliti dal presente Capitolato o quelli migliorativi offerti in sede di gara dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione informare per iscritto la Stazione appaltante, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al presente documento e il risarcimento di ogni ulteriore eventuale danno. In tale ipotesi la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria”;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- revocare in autotutela, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, l'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524, disposta con la determinazione dirigenziale n. 9570 del 26.10.2020;
- escludere, per le motivazioni sopra riportate, l'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. dalla procedura di cui trattasi e di procedere allo scorrimento della graduatoria;

Dato atto che l'operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria risulta essere Althea Italia S.p.a. con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, P. IVA 01244670335 che ha conseguito il punteggio totale pari a 82,732 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 2,000% da applicare sull'importo posto a base di gara;

Ritenuto:

- per quanto sopra riportato, di disporre per preminenti ragioni di interesse pubblico, data la situazione di straordinaria emergenza sanitaria, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi a favore dell'operatore economico Althea Italia S.p.a. collocatosi al secondo posto della graduatoria che ha conseguito il punteggio totale pari a 82,732 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 2,000% da applicare sull'importo posto a base di gara, ritenuto congruo;
- di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - la verifica dei requisiti relativi alla partecipazione avverrà con le modalità di cui all'art. 20 del disciplinare di gara;
 - l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo all'operatore economico aggiudicatario;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto:
 - della nota prot. n. 197985 del 04.11.2020 con la quale l'operatore economico Emergency Solutions S.r.l., aggiudicatario dell'appalto di cui all'oggetto, ha comunicato le oggettive e sopravvenute difficoltà che rendono impossibile l'esecuzione della prestazione nei termini offerti in sede di gara, proponendo un diverso cronoprogramma di consegna della fornitura;

- della nota prot. n. 198153 del 04.11.2020 con la quale il Responsabile del procedimento, ha dato atto che tale diverso cronoprogramma è inaccettabile da parte di questa Amministrazione sia sotto il profilo procedimentale sia con riguardo alle finalità perseguite con l'appalto in oggetto e ha proposto lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di cui trattasi anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 11.1 del Capitolato e alla luce degli incontri avuti nei giorni scorsi con le Strutture regionali di riferimento;
 - che l'art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevede che la consegna completa della fornitura deve essere eseguita dall'aggiudicatario nel termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell'ordine di fornitura, fatti salvi i termini migliorativi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - che il disciplinare di gara dispone all'art. 13 che "l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione progettuale, pena l'esclusione dalla procedura di gara";
 - che con riferimento al tempo di consegna, la caratteristica minima stabilita nella documentazione progettuale è data da un termine di consegna della fornitura completa pari a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di fornitura;
 - che l'operatore economico aggiudicatario ha ottenuto, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, il massimo punteggio per il sub-criterio di valutazione quantitativo "5.A Tempo di consegna della fornitura" offrendo la massima riduzione del tempo di consegna della fornitura, pari a 20 giorni in meno rispetto ai 30 giorni previsti dal Capitolato;
 - che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
 - che il diverso cronoprogramma di fornitura proposto dall'operatore economico aggiudicatario con la nota prot. n. 197985/2020 sopra citata, contrasta chiaramente con il principio di immutabilità dell'offerta tecnica e la stazione appaltante non può consentire di integrare o modificare il contenuto dell'offerta tecnica di gara e così determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto in violazione della par condicio competitorum;
3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni nella L. 11.09.2020 n. 120;
 4. di revocare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, l'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524, disposta con la determinazione dirigenziale n. 9570 del 26.10.2020;

5. di escludere, per le motivazioni in premessa riportate, l'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. dalla procedura di cui trattasi e di procedere allo scorrimento della graduatoria, con riserva di valutare ogni ulteriore conseguente azione o iniziativa;
6. di procedere, per preminenti ragioni di interesse pubblico, data la situazione di straordinaria emergenza sanitaria, all'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Althea Italia S.p.a. con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, P. IVA 01244670335, collocatosi al secondo posto delle graduatoria, che ha conseguito il punteggio totale pari a 82,732 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 2,000% da applicare sull'importo posto a base di gara, ritenuto congruo;
7. di dare atto che:
 - all'importo contrattuale pari a € 2.930.200,00, si farà fronte, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 7599/2020 in premessa richiamata, con le risorse ascritte alla contabilità speciale n. 6191, intestata a "PR.R.UMBRIA-S.ATT.O.630-639-20 e aperta ai sensi ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e del 25 febbraio 2020, n. 639, giusta autorizzazione con OCDPC n. 689 del 30/07/2020 e giusta determinazione dirigenziale n. 7578 del 28.08.2020;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - la verifica dei requisiti relativi alla partecipazione avverrà con le modalità di cui all'art. 20 del disciplinare di gara;
 - l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo al suddetto operatore economico;
8. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dall'art. 29, comma 1 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;
9. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 05/11/2020

L'Istruttore

Catia Betti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/11/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Catia Betti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 05/11/2020

Il Dirigente

Avv. Maria Balsamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2